

Registrazione delle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari di tali Paesi.

Sulla GUUE serie L n. 310 del 2/12/2019 è pubblicato il **Reg.to UE 2019/1997** del 29-11-2019 relativo alla riapertura dell'inchiesta in seguito alla sentenza del 19 settembre 2019 nella causa C- 251/18 Trace Sport SAS, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali Paesi.

Pertanto, **a decorrere dal 3 dicembre 2019**, le importazioni nell'Unione di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, attualmente classificati con i codici Taric 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari di tali Paesi, debbono essere sottoposte per nove mesi a registrazione, a norma dell'art. 14, par. 5, del Reg.to (UE) 2016/1036, al fine di garantire che, qualora i risultati dell'inchiesta confermino l'elusione, dazi antidumping di importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

Al riguardo, si raccomanda che ai fini della registrazione in parola si tenga conto degli elementi utili a garantire l'individuazione delle dichiarazioni ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, anche mediante il ricorso all'applicazione COGNOS.

Si evidenzia, infine, che come indicato nel regolamento, qualsiasi eventuale domanda di rimborso e di sgravio dei dazi in questione dovrà essere presa in esame solamente dopo la pubblicazione dei risultati della suddetta inchiesta, che dovrebbe avvenire, di norma, entro nove mesi dalla data di pubblicazione del regolamento in parola.

(TAR n. 2019/070 prot. n.202727/RU del 2-12-2019 - DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione)

La Nuova Tariffa Doganale Integrata on line è stata aggiornata

Codici TARIC 8712 0030 10 e 8712 0070 91